



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI IVREA

Sezione Civile Unica

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ALESSANDRO PETRONZI
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di II grado, iscritta al n. 1577/2020

tra

AUTOGRILLO DI SAULLO FRANCESCO E C. SRL (C.F./P. IVA
01364070027) in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa
dall'Avv. MONTELEONE SONIA, come in atti domiciliata

-parte appellante-

nei confronti di:

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (C.F./P. IVA
00875360018), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa
dall'Avv. STRATTA ALESSANDRO, come in atti domiciliata

-parte appellata-



Sulle seguenti conclusioni delle parti rassegnate dalle parti nel verbale

udienza del 22.06.2022:

Per parte appellante:

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Ivrea, in riforma della sentenza impugnata n. 185/2020
resa dal Giudice di Pace di Ivrea,*

*condannare la Società Reale Mutua di Assicurazioni alla corresponsione, in favore
della Autogrillo di Saullo Francesco & C. S.r.l., della somma di € 319,57 per le
causali di cui in atti*

*condannare l’appellata alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi
legali sulla somma oggetto di condanna anche in primo grado.*

*Condannare parte appellata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado per
complessivi € 1.205,00 oltre rimborso forfetario 15%, CPA, IVA come per legge ed
esposti.*

Col favore delle spese di appello”

Per parte appellata:

*“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione,
richiesta e deduzione, in accoglimento del presente appello incidentale, in parziale
riforma dell’impugnata sentenza, anche mediante rimessione e/o rinvio al giudice del
primo grado, così provvedere, opponendosi a qualsivoglia eventuale ulteriore
richiesta e/o istanza avversaria e dichiarando di non accettare il contraddittorio su
eventuali eccezioni e/o domande e/o conclusioni nuove ex adverso formulate,*



1) IN VIA PRINCIPALE

Rigettare l'appello proposto dalla Autogrillo di Saullo Francesco & C. S.r.l. contro l'impugnata sentenza, poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti.

Con vittoria in spese, diritti ed onorari di causa e spese di C.T.U.

2) IN VIA INCIDENTALI

In parziale riforma e/o annullamento della Sentenza n. 185/2020, Cron. n. 1236/2020, Rep. n. 259/2020, pronunciata, in data 14 aprile 2020, dal Giudice di Pace di Ivrea, nella persona dell'Avv. Enrica Borgna, depositata presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Ivrea in data 24 aprile 2020, non notificata, con ogni consequenziale provvedimento di legge

In via istruttoria

A. Acquisire il fascicolo d'Ufficio con R.G. n. 1559/2019 relativo al giudizio di primo grado presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Ivrea, Avv. Enrica Borgna.

B. A parziale revoca della ordinanza del 23 dicembre 2019, ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante "pro tempore" della Autogrillo di Saullo Francesco & C. S.r.l. e per testi, in materia diretta e contraria, sui capi tutti di cui "in fatto" della comparsa di costituzione e risposta, datata 10 luglio 2019, dedotti "nel merito", che qui si intendono integralmente trascritti e preceduti dall'inciso "Vero che", con teste il signor:



- Perito Carlo Torrisi, c/o T. & T. di Torrisi Studio Associato Periti, V. Pietro Micca n.

31/D - 13900 Biella.

C. Si richiamano tutte le opposizioni formulate in comparsa di costituzione e risposta, datata 10 luglio 2019 e in memoria autorizzata, datata 14 ottobre 2019, da intendersi qui integralmente trascritte.

D. Ammettere in controprova i capi indicati ed indicandi da controparte, eventualmente ammessi, con il teste di cui alla lettera A.

Nel merito

In via principale

Dato atto della congrua offerta formulata banco judicis dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, a mero titolo transattivo, senza nulla riconoscere, al solo fine di comporre bonariamente ed immediatamente la controversia, pari ad euro 4.100,00, a mezzo assegno bancario non trasferibile n. 0050000258-09, emesso da Banca Reale, datato 8 luglio 2019 (cfr. doc. 6 del fascicolo documenti del procedimento di primo grado), oltre concorso spese legali da concordare, offerta formulata alla prima udienza del giudizio di primo grado e reiterata in corso di causa, offerta rifiutata, offerta reiterata alla udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e nuovamente rifiutata, respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti della Società Reale Mutua di Assicurazioni, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti o, comunque, non provate.



Con vittoria in spese, diritti ed onorari di causa e spese di C.T.U. e con condanna della Autogrillo di Saullo Francesco & C. S.r.l. alla restituzione in favore della Società Reale Mutua di Assicurazioni degli importi eccedenti la somma già corrisposta in virtù della sentenza di primo grado.

In via subordinata

Nella denegata ipotesi di condanna di questa compagnia assicuratrice convenuta, dato atto della congrua offerta formulata banco judicis dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, a mero titolo transattivo, senza nulla riconoscere, al solo fine di comporre bonariamente ed immediatamente la controversia, pari ad euro 4.100,00, a mezzo assegno bancario non trasferibile n. 0050000258-09, emesso da Banca Reale, datato 8 luglio 2019 (cfr. doc. 6 del fascicolo documenti del procedimento di primo grado), oltre concorso spese legali da concordare, offerta formulata alla prima udienza del giudizio di primo grado e reiterata in corso di causa, offerta rifiutata, offerta reiterata alla udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e nuovamente rifiutata, dichiarare la Società Reale Mutua di Assicurazioni tenuta a corrispondere solo quanto rigorosamente provato nel presente giudizio e, in ogni caso, tenuto conto dello scoperto, della franchigia e dei limiti al risarcimento, del deprezzamento dovuto all'età e allo stato del veicolo da applicarsi, ai sensi del contratto di assicurazione, sul prezzo delle parti sostituite e, comunque, entro il massimale e nei limiti del valore assicurato, tenuto conto dell'adeguamento automatico, in base alle garanzie previste dal contratto di assicurazione AutoMia



Reale n. 2015/141242, stipulato dal sig. Ivan Brugarino con la Società Reale Mutua di Assicurazioni (cfr. doc. 3 del fascicolo documenti del procedimento di primo grado).

Con vittoria in spese, diritti ed onorari di causa e spese di C.T.U. e con condanna della Autogrillo di Saullo Francesco & C. S.r.l. alla restituzione in favore della Società Reale Mutua di Assicurazioni degli importi eccedenti la somma già corrisposta in virtù della sentenza di primo grado”

RAGIONI DELLA DECISIONE

La autocarrozzeria Autogrillo di Saullo Francesco & C. s.r.l. (appresso l'autocarrozzeria), premettendo di essersi resa cessionaria di un credito risarcitorio da evento vandalico verificatosi in data 16.12.2017 in cui la vettura Suzuki Swift tg. EF120RF di proprietà di Brugarino Ivan aveva riportato danni, chiedeva all'impresa di assicurazione Reale Mutua Assicurazioni (appresso l'assicurazione o l'impresa di assicurazione), il pagamento dell'indennizzo assicurativo pari alla somma necessaria per la riparazione del veicolo, quantificata in euro 4.680,43 (al netto del 10% di scoperto previsto nella polizza).

A fronte del mancato indennizzo da parte dell'assicurazione che aveva stimato il danno in importo inferiore, con riconoscimento di minori costi orari di lavorazione, la autocarrozzeria conveniva in giudizio l'assicurazione innanzi al Giudice di Pace di Ivrea, il quale accoglieva la domanda condannando Reale Mutua al pagamento della somma di euro 4.680,43, senza tuttavia riconoscere



le spese per l'avvio della procedura di mediazione (pari ad euro 48,80) nonché le spese legali di assistenza stragiudiziale e di assistenza alla mediazione (per euro 319,57), ed ulteriormente compensando integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado.

Avverso la sentenza del giudice di prime cure, la autocarrozzeria ha proposto appello, chiedendo il pagamento delle somme sopra indicate, e formulando le seguenti lagnanze:

- a) il mancato riconoscimento delle spese legali per l'avvio della mediazione e per l'assistenza legale prestata dal professionista incaricato dall'autocarrozzeria;
- b) la erronea compensazione delle spese di lite pur nel sostanziale accoglimento della domanda principale, compensazione motivata esclusivamente sulla base del mancato accoglimento della domanda relativa alle spese di cui al precedente punto.

Radicato il contraddittorio, anche Reale Mutua si è costituita in giudizio per chiede principalmente il rigetto dell'appello avversario, ma formulando altresì appello incidentale, censurando in particolare, con unico articolato motivo di doglianza, la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui non aveva ritenuto idonea a soddisfare pienamente la pretesa creditoria della autocarrozzeria la offerta di euro 4.100,00, formulata *banco judicis*, a mezzo assegno bancario non trasferibile n. 0050000258-09, emesso da Banca Reale,



datato 8 luglio 2019, oltre concorso spese legali da concordare, offerta formulata alla prima udienza del giudizio di primo grado e reiterata in corso di causa, anche alla udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e sempre rifiutata dalla autocarrozzeria. E chiedendo altresì, in via subordinata, in caso di accertamento di qualche debenza la condanna a corrispondere solo quanto rigorosamente provato nel giudizio, contestando la quantificazione del danno della autocarrozzeria.

La causa, dopo avere tentato la conciliazione con la formulazione di proposta di conciliazione *ex art. 185 bis c.p.c.*, è stata istruita, nel presente grado di giudizio, attraverso l'espletamento di CTU.

I motivi di gravame formulati dalla parte appellante sono entrambi fondati e meritano accoglimento.

Con riferimento al primo motivo, con cui la appellante lamenta il mancato riconoscimento delle spese vive di mediazione e di quelle di assistenza legale, va premesso che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, oblitera un autonomo riconoscimento di esse ove assumano autonoma rilevanza rispetto alla successiva assistenza giudiziale (in tale senso, Cass. 28855/2021).

Tanto premesso, nel caso di specie, la assistenza stragiudiziale, sostanziatasi non solamente, e come indicato nella sentenza gravata, nell'avvio di corrispondenza con la assicurazione, ma nel vero e proprio radicamento della



procedura di mediazione (cfr. doc. 10,11,30 fasc. primo grado appellante), assume autonoma rilevanza, stante la sua portata decisiva, nell'ottica del *favor* legislativo verso l'accordo stragiudiziale, desumibile in generale dal progressivo potenziamento dell'istituto delle mediazione, tutt'ora in atto nel panorama legislativo nazionale. In altre parole, la mediazione, siccome strumento di portata deflattiva, riconosciuto dal legislatore, e dunque in astratto idoneo ad evitare il radicamento di un procedimento giudiziario, assume di per sé autonoma rilevanza rispetto al giudizio, perché, nell'ottica di *favor* del legislatore, dovrebbe proprio portare le parti ad evitare il giudizio.

Vanno pertanto riconosciute sia le spese vive di avvio della procedura, pari ad euro 48,80, il cui è esborso è documentalmente provato (doc. 30 fasc. primo grado appellante), sia le spese legali di assistenza stragiudiziale (euro 270,77), quantificate incontestabilmente nei limiti di cui al DM 55/2014.

Anche il secondo motivo di gravame proposto dalla parte appellante è fondato e merita accoglimento.

Il giudice di prime cure, nell'accogliere la domanda principale nella misura richiesta dalla attrice/odierna appellante, non avrebbe potuto compensare integralmente le spese di lite solo per il minimo rigetto delle ulteriore richieste di riconoscimento spese legali di mediazione, (peraltro con erronea valutazione come da precedente motivo di gravame). A ciò ostandovi il chiaro disposto di cui all'art. 92 c.p.c., che limita la compensazione delle spese di lite alle sole



ipotesi di soccombenza reciproca, nella specie non ricorrenti stante il pieno accoglimento della domanda principale formulata e considerata la portata minimale della ulteriore domanda (rigettata in prime cure).

Le spese di lite del primo grado sono pertanto riconosciute e liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta, applicando, nel caso di specie, i valori minimi per lo scaglione di riferimento (da 1.100,00 a 5.200,00 euro), tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate, la ridotta attività defensionale svolta, ed esclusa la Fase istruttoria, di fatto non espletata.

Venendo poi all'appello incidentale proposto dalla impresa di assicurazione, esso è infondato e merita rigetto.

Risulta pacifico ed incontestato tra le parti che la aut carrozzeria abbia operato le riparazioni di cui chiede il pagamento all'assicurazione sulla vettura oggetto di causa, essendosi resa cessionaria del credito risarcitorio.

La CTU espletata nel corso del presente grado ha consentito di appurare, con estrema chiarezza, che l'oggetto della contestazione non è tanto la individuazione dei danni o la effettuazione delle riparazioni od il loro impegno in termini di tempo di esecuzione (essendovi sul punto sostanziale convergenza tra le parti, con uno scarto minimale di circa il 2%, v pag. 6 elaborato peritale), ma piuttosto il diverso valore economico circa il costo orario applicato (*la*



compagnia considera 38 €/h, il riparatore applica 49,90 [variazione +31,315%], per il materiale di consumo: la compagnia considera 18 €/h, il riparatore applica i valori medi depositati presso la CCIA di Biella e comunicati anche al GdP], cfr. pag. 2 CTU).

La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che: *“In tema di risarcimento del danno patrimoniale, le spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno reperendo una soluzione alternativa sono risarcibili solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato, mentre non lo sono quelle pagate in misura superiore, fatta salva la dimostrazione di ragioni giustificative del maggior esborso; rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non costituiscono prova immediata del "quantum", dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da nozioni di comune esperienza”* (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 134 del 08/01/2020 (Rv. 656823 - 02).

La questione nodale è dunque quella di stabilire se i prezzi applicati dalla autocarrozzeria appellante siano qualificabili quali prezzi correnti di mercato, tenuto conto del normale gioco della libera concorrenza.

A tale stregua, la motivazione del giudice di prime cure risulta ineccepibilmente fare corretta applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza di cassazione richiamata, ove ha affermato che la quantificazione operata dalla autocarrozzeria risulta pienamente in linea con le



tariffe depositate presso la CCIAA di Biella (ambito territoriale in cui la autocarrozzeria si trova ad operare), da cui emerge un costo per la manodopera da 36,17 a 65,23 oltre iva, nel cui *range* perfettamente rientra il prezzo praticato dalla autocarrozzeria (pari ad euro 49,90).

In un sistema economico informato al principio di libera concorrenza è il singolo operatore commerciale ad attuare le proprie strategie produttive e commerciali, dovendosi confrontare solo con il libero mercato di riferimento, vale a dire quella platea indifferenziata di potenziali clienti, che opereranno le loro scelte di preferenza, anche tenuto conto dei prezzi offerti al pubblico.

E tale impostazione non muta, nei casi di cessione del credito, in cui il credito originario, anziché gravare sul cliente finale, finisce con l'incidere sull'assicurazione in virtù di specifico obbligo contrattuale, atteso che l'unico limite è appunto quello del riferimento e della compatibilità coi prezzi correnti di mercato.

Poiché pertanto risulta che il corrispettivo richiesto dalla autocarrozzeria risulta in linea con quelli di mercato corrente, risulta del tutto corretta la statuizione del giudice di prime cure.

Né può meravigliarsi che in un dato settore merceologico vi possano parimenti essere differenti indici di riferimento o di monitoraggio dei prezzi, con valenza puramente ricognitiva e non vincolante (come puntualmente esposto dal CTU nella relazione peritale in riferimento ai listini della CCIAA



di Torino, pag. 3 della CTU) poiché tale situazione risulta pienamente in linea con lo sviluppo del mercato in termini concorrenziali.

Conseguentemente l'appello incidentale va rigettato nella misura in cui postula che la somma offerta alla autocarrozzeria dalla impresa di assicurazione, nel corso del giudizio di primo grado, fosse pienamente soddisfattiva della pretesa creditoria azionata.

Le spese di lite del presente e quelle di CTU, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellata. Le spese di lite in particolare sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta, applicando, nel caso di specie, i valori minimi per lo scaglione di riferimento (da 1.101,00 a 5.200,00 euro), tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, della modesta rilevanza economica, pressochè bagatellare, delle pretese in questione, e della ridotta attività processuale svolta.

Anche le spese di ctp documentate da parte appellante (per complessivi euro 1.116,54), sono poste a carico della parte appellata soccombente in quanto esse rientrano tra le spese che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue, giudizio che nel caso di specie non ricorre (*ex pluribus* Cass.



84/2013; Cass. 6056/1990), attesa la centralità nella presente controversia dell'operato dei tecnici, e dunque la necessità per tutte le parti di essere assistiti da professionalità adeguate, anche nel corso dell'espletamento della prova tecnica, e tenuto conto che la CTU è stata richiesta con particolare insistenza proprio dalla parte appellata.

Sussistono inoltre, con riferimento all'appello incidentale, i requisiti per l'applicazione dell'art. 13, c. 1-*quater*, D.P.R. 30.05.2002, n. 115 e, pertanto, parte appellata è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione della declaratoria di rigetto della domanda di appello incidentale.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, in grado di appello, ogni altra istanza reietta e disattesa:

- a) in accoglimento dell'appello principale, condanna la impresa di assicurazione al pagamento in favore di parte appellante della somma di euro 319,57;
- b) in accoglimento dell'appello principale, condanna la impresa di assicurazione alla rifusione in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio che si quantificano in euro 277,00 per spese ed euro 436,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, come per legge;



- c) rigetta l'appello incidentale;
- d) condanna parte appellata alla rifusione in favore della parte appellante delle spese di lite del presente grado, che si liquidano in euro 174,00 per spese ed euro 1.378,00, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, come per legge;
- e) pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico integralmente di parte appellata;
- f) condanna parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di CTP, pari ad euro 1.116,54;
- g) visto l'art. 13, c.1-*quater*, D.P.R. 30.05.2002, n. 115, dichiara tenuta la parte appellata al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1-*quater* d.p.r. 115/2002.

Così deciso in Ivrea, 15 ottobre 2022

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi

